

Sentenza n. 2052/2015 pubbl. il 13/02/2015

RG n. 9556/2013

Repert. n. 1690/2015 del 13/02/2015

Dott. Pietro Paolo Pisani



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9556/2013 R.G. promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████  
██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv.  
██████████ e dell'Avv. ██████████, con elezione di  
domicilio in VIA ██████████, ██████████ MILANO presso l'avvocato suddetto

**ATTORI**

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il  
patrocinio dell'avv. ██████████, con elezione di domicilio in ██████████  
██████████ MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

**CONVENUTO**

- OGGETTO: *Opposizione a decreto ingiuntivo n° 44716/2012 emesso dal Tribunale di Milano il 6/12/2012, depositato l'11/12/2012, notificato il 17/1/2013.*



- CONCLUSIONI DELLE PARTI: *come da verbale di causa del 12/02/2015.*

## SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

*omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato*

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n° 4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.

Alla udienza del 12/02/2015 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e, all'esito della discussione orale, la causa veniva rinviata a quella odierna al termine della quale è stata decisa con lettura del dispositivo e di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..

## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1) - Osserva questo Giudice che, dall'esame degli atti di causa e dalla documentazione prodotta, risulta provato e documentato in atti, e, comunque, pacifico ed incontestato tra le parti, tenuto conto dei principii dell'onere della prova e di quello di non contestazione, che:

- parte opponente è proprietaria di immobile nel comprensorio immobiliare gestito dalla Associazione opposta, composto da unità immobiliari private e spazi, servizi ed impianti comuni ed è proprietaria anche della proporzionale quota di cose, beni e servizi comuni siti nel comprensorio in questione, come previsto nell'art.1 del rogito notarile del



18/11/2002 per Notaio Dott. [REDACTED];

- esiste regolamento contrattuale del comprensorio contenuto nello Statuto dell'Associazione, accettato da parte opponente al momento della stipula del rogito notarile del 18/11/2002 per Notaio Dott. [REDACTED];

- tale regolamento contrattuale, all'art.2, prevede tra gli scopi della Associazione opposta quello di gestire e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, opere, manufatti, servizi e impianti siti nel comprensorio e, all'art.7, che le spese occorrenti per il raggiungimento, anche, di tale scopo, debbono essere ripartite tra gli associati sulla base della tabella allegata come documento "B" a tale statuto;

- tale regolamento contrattuale, all'art.31, prevede, anche, che tutte le controversie tra gli associati ed l'associazione devono essere deferite ad un collegio arbitrale denominato "Collegio dei Probiviri";

- parte opposta ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto sulla base di delibera della Associazione opposta del 09/06/2012 che ha approvato il consuntivo della gestione relativo all'anno 2011 ed il preventivo della gestione relativo all'anno 2012 e delle conseguenti fatture per quote di gestione del complesso residenziale sito in [REDACTED];

- sulla base di tale delibera della Associazione e delle conseguenti fatture emesse per il periodo dal 7/04/2009 al 24/09/2012, la parte oggi opposta ha ingiunto alla parte odierna opponente, con il decreto impugnato l'importo complessivo di €.10.301,12;

- tale delibera non è stata impugnata prima della presente controversia, nella quale sono stati sollevati anche profili di illegittimità della stessa, né è stata revocata durante il giudizio.

2) – Va decisa preliminarmente, per il suo carattere eventualmente assorbente, la eccezione di difetto di giurisdizione o incompetenza del giudice adito spiegata in atti da



parte opposta, per deferibilità della controversia al collegio arbitrale denominato "Collegio dei Probiviri" previsto dall'art.31 del regolamento contrattuale del comprensorio contenuto nello Statuto dell'Associazione. Tale eccezione ha ad oggetto la questione pregiudiziale inerente gli effetti della clausola arbitrale sulla competenza del Tribunale per la causa di merito azionata con il ricorso monitorio.

Ritiene questo Giudice che debba rimanere fermo il principio di giurisprudenza secondo il quale, la competenza del giudice che ha emesso il d.i. a conoscere della relativa opposizione, ha natura funzionale ed inderogabile e ciò anche se deve essere esaminata la questione relativa alla competenza del giudice che ha emesso il decreto sulla controversia introdotta con il ricorso monitorio, in conformità ai costanti e reiterati arresti della Corte di Cassazione sul punto (Cass. Ordinanza n. 15694 dell'11/07/2006; *Massime precedenti conformi*: N. 1485 del 1998 Rv. 512550, N. 656 del 1999 Rv. 522591, N. 2352 del 1999 Rv. 524178, N. 10687 del 2005 Rv. 581943). Infatti, poiché la decisione del giudice dell'opposizione verte sulla validità del d.i. opposto, di cui il requisito della competenza costituisce requisito di ammissibilità (Corte Cost. n. 410/2005), si è quindi fuori dall'ambito di applicazione delle norme processuali che disciplinano la decisione sulla questione di competenza.

Rileva questo Giudice, inoltre, che è principio ormai fermo nella giurisprudenza, con il quale concorda, che, se, da un lato, la presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, poiché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita "*altera parte*", laddove sussistano i presupposti di cui agli artt. 633 e ss. Cod. proc. civ., anche tenuto conto della non rilevabilità d'ufficio della devoluzione agli arbitri della controversia; dall'altro, il contemperamento di tale principio con il regime di cui alla clausola compromissoria comporta che, quando sia proposta opposizione ed il



debitore ingiunto abbia contestato il credito ed eccepito la competenza arbitrale, si siano realizzati i presupposti per la applicabilità della clausola arbitrale e venga a cessare la competenza del giudice ordinario. X

Con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza di una valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri (Cass., sez. I, 28/07/1999, n. 8166; Cass. 29/10/1991 n. 11460; Cass. 21/07/1988 n. 4723; Cass. 6/03/1961 n. 692).

Chiarito il quadro di riferimento giurisprudenziale applicabile al caso di specie e tenuto conto degli elementi di fatto sopra riassunti e accertati in atti, rileva questo Giudice che, per quanto accertato in atti, la sussistenza della clausola arbitrale contenuta nel regolamento contrattuale del comprensorio contenuto nello Statuto dell'Associazione, nell'art.31 sopra richiamato, comporta la incompetenza del giudice ordinario a decidere la controversia esistente tra le parti del presente giudizio e, per l'effetto, che il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato nullo e revocato, rimanendo assorbita o implicitamente disattesa ogni altra domanda ed eccezione.

3) - Le spese del presente giudizio, secondo il dettato degli articoli 91 e 92 c.p.c., tenuto conto delle considerazioni in fatto e diritto sopra svolte e della reciproca soccombenza delle parti in giudizio, vanno interamente compensate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- Dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il collegio arbitrale denominato "Collegio dei Probiviri", previsto nell'art.31 del regolamento



Sentenza n. 2052/2015 pubbl. il 13/02/2015  
RG n. 9556/2013  
Repert. n. 1690/2015 del 13/02/2015

contrattuale del comprensorio contenuto nello Statuto dell'Associazione, a decidere la causa introdotta con il ricorso monitorio n°81247/2012 e le altre domande formulate da parte opponente.

- Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n°44716/2012 emesso dal Tribunale di Milano il 6/12/2012, depositato l'11/12/2012.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di causa.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Milano 13 febbraio 2015.

Il Giudice

Dott. Pietro Paolo Pisani

